Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 settembre 1946** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 110.

Modificazioni delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 24 aprile 1946, n. 401;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 95 della legge del 17 luglio 1942, n. 907, contenuto nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401, è sostituito dal seguente:

« Art. 95. *Trasporto di sale e tabacco in transito.* — Qualora nei trasporti di sali e di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli articoli 32 e 61, si verifichino le ipotesi prevedute nell'art. 120 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, lo speditore è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 3000 al quintale se si tratta di sale; da L. 50 a L. 1000 per chilogrammo, se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati dal tabacco; da L. 100 a L. 2000 al chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato.

In ogni caso la pena dell'ammenda non può essere inferiore a L. 200 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 117. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 111.

Modificazioni al regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulla determinazione dei limiti di valore per contratti, forniture e servizi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, concernente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392, recante modifiche alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e adeguamento dei limiti di valore per contratti, forniture e servizi dell'Amministrazione stessa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto i limiti di valore stabiliti nell'art. 5, numeri 6, 11, 12, 13 e 14, nell'art. 7, numeri 3, 4, 5, 6 e 9, nell'art. 14, 1° e 2° comma e nell'art. 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sono decuplicati.

Art. 2.

E' abrogato nella parte che modifica gli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 118. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 settembre 1946, n. 112.

Modificazioni al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I primi due comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sono modificati come segue:

« I Gabinetti dei Ministri sono costituiti da:

1) un Capo di Gabinetto;

2) un Segretario particolare;

3) non più di cinque funzionari del gruppo *A* o del gruppo *B* di cui due soltanto di grado superiore al settimo;

4) non più di sei impiegati del gruppo *C* per i lavori d'archivio;

5) non più di sei impiegati d'ordine (gruppo *C*) per i servizi di copia.

Al Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Segreteria del Presidente, può essere addetto personale in eccedenza ai quantitativi di cui nel comma precedente, entro i limiti che saranno fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, è modificato come segue:

« Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato sono costituite da:

1) un Segretario particolare;

2) non più di due funzionari di gruppo *A* o di gruppo *B* di grado non superiore al settimo;

3) non più di due impiegati di gruppo *C* per i lavori d'archivio;

4) non più di tre impiegati d'ordine (gruppo *C*) per i servizi di copia ».

Art. 3.

Nel Gabinetto del Ministro per la marina militare e nella Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato dello stesso dicastero, possono essere addetti ai servizi degli archivi riservati, ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi ed ai lavori di copia sottufficiali della Marina militare.

Art. 4.

Salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti per i Capi di Gabinetto e per i Segretari particolari, il personale addetto ai Gabinetti dei Ministri ed alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, può essere scelto anche tra gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni in misura non superiore ad un terzo dell'organico stabilito dagli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Tuttavia nell'organico dei cinque funzionari di gruppo *A* o *B* di cui al n. 3 dell'art. 1, possono essere eccezionalmente compresi due elementi estranei all'Amministrazione. A tale personale, che viene parificato al grado ottavo dell'ordinamento gerarchico, è corrisposta una retribuzione di importo corrispondente al trattamento economico iniziale per stipendio ed indennità di carovita inerente all'indicato grado ottavo.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto non sono applicabili ai Gabinetti e alle Segreterie particolari dei Ministri senza portafoglio, il cui

organico rimane confermato secondo le norme previste dal decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

Art. 6.

Ai componenti dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato compete, a decorrere dal 1° giugno 1946, una indennità di Gabinetto commisurata alla metà della diaria-base, escluso il supplemento di pernottazione, per le missioni fuori sede nel territorio dello Stato.

Sino a quando non sia stabilito il trattamento di missione, l'indennità di Gabinetto è commisurata, salvo conguaglio, al compenso previsto nel 3° comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, i mesi si considerano di trenta giorni.

Al personale estraneo alle Amministrazioni dello Stato, addetto agli uffici indicati nel primo comma, l'indennità ivi prevista è commisurata in relazione al grado a cui il personale stesso è parificato ai fini del trattamento economico base.

Art. 7.

Ai componenti i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, che fruiscono dell'indennità di cui all'articolo precedente, non sono corrisposti i compensi previsti dal decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, per il lavoro straordinario compiuto al di fuori dell'orario normale.

Art. 8.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, si applicano anche al personale al quale in base alle disposizioni vigenti, compete l'indennità di Gabinetto di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

Art. 9.

Col 1° ottobre 1946 cessano di avere vigore le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

Art. 10.

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni non contrastanti col presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 129. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 113.

Modificazioni alla tabella organica del personale operaio permanente dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e successive modificazioni;

Visti i regi decreti: 31 dicembre 1925, n. 2398; 7 luglio 1927, n. 2035; 8 gennaio 1931, n. 41; 11 aprile 1940, n. 279 e 19 agosto 1943, n. 746, con i quali vennero variate le tabelle allegate al regolamento anzidetto;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tabella n. 1 allegata al regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e successive modificazioni, è sostituita, per quanto riguarda l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla seguente:

	GRUPPI					TOTALE
	I	II	III	IV	V	
	Capi operai sorveglianti e simili	Capi d'arte ed operai specializzati	Operai comuni	Operale di sorveglianza	Operale comuni	
Coltivazioni tabacchi	18	60	540	20	490	1.128
Manifatture tabacchi, depositi tabacchi greggi e depositi generi di monopolio e servizi promiscui	94	1.200	3.300	1.500	16.000	22.094
Saline. Depositi sali e Laboratorio del chinino di Stato	26	195	900	10	110	1.241

Art. 2.

Salvo quanto stabilito nel successivo art. 3, nella prima attuazione del provvedimento, possono ottenere il passaggio nella categoria dei permanenti, con le norme stabilite dal regolamento 31 dicembre 1924, n. 2262, gli operai non di ruolo che si trovino in servizio continuativo da almeno due anni e che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, siano ritenuti meritevoli

della sistemazione. A parità di merito devono essere osservate le precedenze stabilite dall'art. 26 del regolamento 31 dicembre 1924, n. 2262 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 3.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto è consentito, in deroga alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 18 del regolamento per i salariati dello Stato approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, il passaggio nella categoria dei permanenti, con le norme stabilite dal presente decreto, degli operai temporanei in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, che abbiano superato l'età di 45 anni, se uomini, e di 40 anni, se donne, purchè il servizio prestato da temporanei valutabile per la pensione, congiunto a quello che potrebbero ancora prestare, se mantenuti in servizio fino al compimento del 68° anno di età, se uomini, e del 63° anno, se donne, raggiunga almeno 20 anni.

Art. 4.

Al personale temporaneo già in servizio che ottenga il passaggio nella categoria dei permanenti, ai sensi del precedente articolo, è conservato a titolo di assegno personale non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti, la differenza fra la paga di cui è provvisto e quella da assegnarsi a norma degli articoli 48 e 49 del regolamento 31 dicembre 1924, n. 2262. In ogni caso l'assegno alla persona non può superare la differenza fra la massima paga normale e quella attribuita all'operaio all'atto del passaggio nella categoria dei permanenti.

Art. 5.

Sono convalidati i conferimenti effettuati, in dipendenza di provvedimenti emanati con carattere di eccezione, durante lo stato di guerra, oltre il limite numerico dei posti di cui alla tabella n. 1 allegata al regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, quale risulta modificato dal regio decreto 19 agosto 1943, n. 746, purchè contenuti entro i limiti delle disposizioni del presente decreto.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto. *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 119. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n 114.

Modificazioni all'ordinamento del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il regio decreto 9 maggio 1935, n. 1580, recante modifiche al detto ordinamento;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1925 sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche ed aggiunte alle disposizioni in essi decreti contenute;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 194-*bis* del decreto Ministeriale 5 luglio 1928, è aggiunto il seguente comma:

« E' altresì nella facoltà dell'Amministrazione di assegnare a tutto il restante personale impiegato, compreso quello femminile, adibito alle varie branche dei servizi ed uffici dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacchi lavorati, per esclusivo consumo personale, entro il limite individuale di duecento grammi convenzionali di prodotti al mese ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 196 del decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successive modificazioni, è variato come segue:

« Il personale non può uscire dagli stabilimenti, dagli opifici, depositi e da tutti i vari altri uffici dell'Amministrazione con materiali, oggetti e prodotti di pertinenza dell'Amministrazione stessa ad eccezione dei tabacchi concessi per il consumo personale, a termini del precedente art. 194-*bis* ».

Art. 3.

All'ultimo comma dell'art. 92 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1925 sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione dei monopoli, è aggiunto il comma seguente:

« L'Amministrazione ha, altresì, facoltà di assegnare a tutto il dipendente personale salariato, compreso quello femminile, un quantitativo di tabacchi lavorati, per esclusivo consumo personale, entro il limite individuale di duecento grammi convenzionali di prodotti al mese ».

Art. 4.

All'ultimo comma dell'art. 42 del detto decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, è aggiunto il comma seguente:

« Il personale operaio non può uscire dagli stabilimenti, opifici, depositi e vari altri uffici dell'Amministrazione con materiale, oggetti e prodotti di pertinenza dell'Amministrazione stessa, ad eccezione dei tabacchi concessi, per il consumo personale, a termini del successivo art. 92, ultimo comma aggiunto ».

Art. 5.

Disposizione transitoria.

Sono convalidate le concessioni straordinarie finora consentite ed effettuate purchè contenute entro i limiti stabiliti dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 121. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 115.

Prelevamento dal fondo di riserva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 490, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1945-1946;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi e per l'Azienda sali presenta una disponibilità rispettivamente di lire 100.000.000 e lire 20.000.000 nell'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di lire 34.458.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi e di lire 3.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali; l'importo complessivo di lire 37.958.000 sarà versato all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 17 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Amministrazione medesima per l'esercizio 1945-46 e da iscriversi alla competenza dei sottoindicati capitoli della spesa dello stesso bilancio ed esercizio, per l'importo per ciascuno di essi indicato:

Cap. 1. — « Personale di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli, ecc. »	L.	3.500.000
Cap. 2. — « Personale non di ruolo ecc. Retribuzione ed altri assegni, ecc. »	»	1.150.000
Cap. 3. — « Paghe, indennità, soprassoldi, ecc., personale salariato addetto alla Direzione generale »	»	250.000
Cap. 4. — « Premi prolungamento orario al personale in servizio, ecc.	»	8.000.000
Cap. 17. — « Fitto di locali di proprietà privata »	»	1.000.000
Cap. 18. — « Spese per liti civili, ecc. »	»	40.000
Cap. 22. — « Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc. ».	»	18.000
Cap. 26. — « Paghe, indennità, ecc. personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, delle manifatture e dei depositi tabacchi grezzi, ecc. »	»	20.500.000
Cap. 34. — « Paghe, indennità, ecc. personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc. »	»	3.500.000
	L.	37.958.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 120. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946.

Autorizzazione al sig. Vicini Vincenzo a continuare l'esercizio della professione di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse valori;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375; 14 maggio 1925, n. 601; 29 luglio 1925, n. 1261; e 30 giugno 1932, n. 815, contenenti provvedimenti sulle Borse valori;

Ritenuto che, con istanza in data 24 settembre 1942, il sig. Vicini Vincenzo, essendo agente in carica alla data del 7 marzo 1925, chiese, in base al combinato disposto dell'art. 6 del citato decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, dell'art. 7 del decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, e dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, di essere nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Ritenuto che, con decisione in data 5 ottobre 1942, n. 141929, il Ministero delle finanze respinse l'istanza del sig. Vicini, motivando il rigetto col fatto che, in seguito alla fusione in ruolo unico degli agenti di cambio in soprannumero, autorizzati all'esercizio professionale in base ai ricordati provvedimenti, le nuove nomine di agenti di cambio dovevano avvenire a mezzo di normali concorsi, giusta il disposto del menzionato decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la decisione in data 17 aprile 1945, notificata il 23 marzo 1946, con la quale il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione IV), ha accolto il ricorso presentato dal sig. Vicini avverso la determinazione sopra citata del Ministero delle finanze, con la quale fu respinta la domanda dal Vicini presentata per essere autorizzato a continuare l'esercizio della professione di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, e conseguentemente ha annullato la determinazione stessa, ordinando l'esecuzione della decisione in parola da parte dell'autorità amministrativa;

Ritenuto che, frattanto, a seguito di concorso bandito in data 3 luglio 1942 per la copertura di due posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, il sig. Vicini Vincenzo riuscì vincitore ed ottenne la nomina con decreto luogotenenziale 4 febbraio 1946;

Vista l'istanza in data 13 maggio 1946, con la quale il sig. Vicini, pur avendo ottenuto, come sopra indicato, la nomina ad agente di cambio in seguito a pubblico concorso, ha chiesto tuttavia che sia data esecuzione alla decisione 17 aprile 1945 del Consiglio di Stato;

Ritenuta pertanto la necessità di revocare la nomina del sig. Vicini effettuata in base al menzionato decreto luogotenenziale 4 febbraio 1946, e di provvedere in pari tempo alla autorizzazione, in favore del medesimo, alla continuazione dell'esercizio della professione di agente di cambio;

Vista la lettera in data 24 maggio 1946, n. 8250, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova ha comunicato che il sig. Vicini, in dipendenza della nomina per concorso, ha già costituito il prescritto deposito cauzionale;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' revocato il decreto luogotenenziale 4 febbraio 1946, per quanto riguarda la nomina del sig. Vicini Vincenzo fu Giacomo ad agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il signor Vicini Vincenzo fu Giacomo è autorizzato — ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, dell'art. 7 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375 e dell'art. 2 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815 — a continuare l'esercizio della professione di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1946

DE NICOLA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1946
Registro Tesoro n. 9, foglio n. 67. — GRIMALDI

(2857)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 agosto 1946.

Convalida degli atti riguardanti la vendita di immobili di proprietà degli Istituti ospitalieri di Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i seguenti atti dell'amministrazione degli Istituti ospitalieri di Verona, riguardanti la vendita di immobili di proprietà dell'Ente:

a) deliberazione commissariale 8 maggio 1944, numero 197 e successivi atti;

b) deliberazione commissariale 14 luglio 1944, numero 301 e successivi atti;

c) deliberazione commissariale 22 maggio 1944, n. 211 e successivi atti;

d) deliberazione commissariale 4 luglio 1944, numero 281 e successivi atti;

e) deliberazione commissariale 27 giugno 1944, numero 272 e successivi atti;

f) deliberazione commissariale 27 giugno 1944, numero 273 e successivi atti;

g) deliberazione commissariale 4 luglio 1944, numero 282 e successivi atti;

h) deliberazione commissariale 30 marzo 1945, numero 118 e successivi atti;

i) deliberazione commissariale 27 luglio 1944, numero 318 e successivi atti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato, dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 18 ottobre 1944:

Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo in base al quale per i territori successivamente trasferiti all'amministrazione del Governo italiano i termini decorrono dalla data del trasferimento;

Considerato che la provincia di Verona fu restituita all'Amministrazione italiana con decorrenza 1° gennaio 1946;

Visto il rapporto del Prefetto di Verona;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali furono adottati, nell'interesse degli Istituti ospitalieri, i provvedimenti surriferiti;

Ritenuto che, pertanto, le citate deliberazioni possano essere convalidate;

Decreta:

Sono convalidati i surriferiti atti riguardanti la vendita di immobili di proprietà degli Istituti ospitalieri di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1946

p. *Il Ministro*: Corsi

(2833)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1946.

Sostituzione del presidente del Comitato generale di direzione della tombola « Solidarietà nazionale

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 7 giugno 1945, n. 353, relativo alla istituzione di una lotteria nazionale, denominata « Solidarietà nazionale »;

Visto il regolamento della lotteria stessa, approvato con decreto Ministeriale del 30 gennaio 1946, n. 10436, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio successivo, registro Finanze n. 2, foglio n. 13;

Visto il decreto Ministeriale del 9 marzo 1946, numero 12760, registrato alla Corte dei conti il 22 detto mese, registro Finanze n. 2, foglio n. 331, col quale si provvide alla costituzione del Comitato generale di direzione della lotteria suaccennata;

Ritenuto che, in seguito alle dimissioni del prof. Visentini Bruno dalla carica di Sottosegretario di Stato per le finanze, occorre provvedere alla sostituzione del presidente di detto Comitato generale di direzione, con la nomina dell'on. prof. avv. Scoca Salvatore, nuovo Sottosegretario di Stato per le finanze;

Decreta:

In sostituzione del prof. Visentini Bruno, è nominato presidente del Comitato generale di direzione della lotteria « Solidarietà nazionale » l'on. prof. avvocato Scoca Salvatore, Sottosegretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1946

Il Ministro: Scoccimarro

(2838)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1946.

Sottoposizione a sequestro della ditta Farmaceutica Lohmann e C., con sede in Pavia, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Farmaceutica Lohmann e C., società in accomandita semplice per l'industria ed il commercio di articoli di medicazione e affini, con sede in Pavia, via Ludovico il Moro n. 36, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Farmaceutica Lohmann e C., società in accomandita semplice, con sede in Pavia, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Villani Enrico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1946

Il Ministro: Corbino

(2897)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1946.

Approvazione dell'8° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato, come appresso, l'ottavo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo luogotenenziale:

Provincia di Ferrara: Ferrara (piano parziale limitatamente alla zona compresa tra porta Po, viale Cavour, corso Isonzo, via Ripagrande, corso Porta Reno, piazza Trento e Trieste, via Bersaglieri del Po, via Palestro, via Borso, via Guarini, via Arianuova, Ramponi di Belvedere, porta Po, oltre alla frazione di Pontelagoscuro già incluso nel quinto elenco ap-

provato con decreto Ministeriale 5 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1946);

Provincia di La Spezia: La Spezia (piano parziale limitatamente alla zona Rebocco, circoscritta in rosso nella planimetria 1:1000, vistata agli effetti del presente decreto, oltre alla zona del vecchio centro già inclusa nel settimo elenco approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133-2 del 10 giugno 1946);

Provincia di Latina: Sperlonga (piano parziale limitatamente alla zona della marina trasversale della strada Santillo lungo via C. Colombo, via S. Rocco, Fontana Alta e via di Torre Truglia, escluso il vecchio centro);

Provincia di Mantova: Ostiglia (capoluogo), Revere (capoluogo), Sermide (capoluogo);

Provincia di Messina: Patti (piano parziale limitatamente alla zona del capoluogo lungo via XX Settembre nel tratto casa Benedetti-municipio e lungo via Roma nel tratto casa Sciacca Beniamino-via Belvedere);

Provincia di Napoli: Torre Annunziata (piano parziale limitatamente alla zona compresa tra le vie De Simone, delle Preci, del Castello, delle Grazie, Genzano, Speranza ed il porto);

Provincia di Venezia: Venezia (piano parziale limitatamente alle frazioni Mestre e Marghera — quartiere urbano — a cavaliere della ferrovia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1946

Il Ministro: ROMITA

(2845)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Savona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che in data 21 luglio 1945, il signor Musso Giuseppe è stato nominato commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Savona;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del sig. Giuseppe Musso a commissario del Consorzio agrario provinciale di Savona, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1944, n. 566.

Roma, addì 12 settembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(2736)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1946, col quale il rag. Liborio D'Angelo è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Foggia;

Ritenuta l'opportunità di affidare tale incarico al dott. Giovanni Rossi;

Decreta:

Il dott. Giovanni Rossi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Foggia, a termini dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del rag. Liborio D'Angelo.

Roma, addì 13 settembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(2797)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1946.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa popolare di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1946, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca cooperativa popolare di Roma ed il prof. dott. Francesco Parrillo, è stato nominato commissario straordinario della Banca stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Decreta:

I signori avv. Giovanni Ozzo, avv. Francesco Borgianelli Spina e Aurelio Curatolo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa popolare di Roma, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1946

Il Ministro: CORBINO

(2867)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pistoia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946 il comune di Pistoia è stato autorizzato coi decreti interministeriali sottoindicati a contrarre i seguenti mutui:

decreto interministeriale 6 maggio 1946, n. 2857; importo del mutuo: L. 14.865.000;

decreto interministeriale 5 settembre 1946 n. 3857; importo del mutuo: L. 2.000.000.

(2843)

Autorizzazione al comune di Mistretta (Messina) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 9 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Mistretta (provincia di Messina), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 770.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2827)

Autorizzazione al comune di Feltre (Belluno) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 3 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Feltre (provincia di Belluno), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.800.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2828)

Autorizzazione al comune di Viterbo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Viterbo, è stato autorizzato col decreto interministeriale sottoindicato a contrarre il seguente mutuo:

decreto interministeriale 21 agosto 1946, n. 3825, importo del mutuo L. 17.500.000.

(2830)

Autorizzazione al comune di Modena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Modena è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4044 del 23 agosto 1946; importo del mutuo L. 54.000.000.

(2831)

Autorizzazione al comune di Messina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Messina è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945 il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3820 del 13 agosto 1946; importo del mutuo L. 40.000.000.

(2832)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 66 del 18 settembre 1946 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e del commercio con provvedimento prezzi n. 66 del 18 settembre u.s., ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *La Ditta Nasuti e Ciarrapico di Archi* (Chieti), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 200% sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 36 del 7 gennaio 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° luglio 1946 al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

b) *La Soc. An. Unione Elettrica Farese di Fara San Martino* (Chieti), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 200% sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 45 dell'8 marzo 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio 1946 al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

c) *La Ditta F.lli Verzolini di Montemarciano* (Ancona), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 200% sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 45 dell'8 marzo 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° luglio 1946 al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

d) *La Ditta Ing. Odoardo Zecca di Ortona a Mare* (Chieti), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 200% sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 45 dell'8 marzo 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° luglio 1946 al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

e) *La Società Idroelettrica di Aieta* (Cosenza), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre il 200% sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 19 del 9 luglio 1945.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio 1946 al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

f) *La Società di elettricità Casauria di Tocco Casauria* (Pescara), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre il 200% sui diritti fissi per nolo contatore; spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 48 del 27 marzo 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio 1946 al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

g) *La Società Elettrica dell'Alto Savio* (Rimini), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre il 200% sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 30 del 7 novembre 1945.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio 1946 al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

h) *Società Elettrica Sarda*:

1) I sovraprezzi termici autorizzati con circolare n. 54 del 17 maggio 1946, cessano di avere applicazione dal 1° luglio 1946;

2) Con la stessa decorrenza, le maggiorazioni in cifre assolute che la Società Elettrica Sarda è autorizzata ad applicare rispetto ai prezzi e tariffe (risultanti dalle circolari n. 45 dell'8 marzo 1946 e n. 52 del 26 aprile 1946) vigenti al 30 giugno 1946, al netto dei sovraprezzi termici di cui al paragrafo 1), sono fissati nella misura seguente:

Illuminazione pubblica	L. 0,379	al Kwh
Illuminazione privata	» 1,05	»
Illuminazione alta tensione (vendita diretta)	» 0,65	»
Applicazioni domestiche	» 0,285	»
Piccola forza motrice	» 0,60	»
Media forza motrice	» 0,363	»
Subdistributori	» 0,353	»
Grande forza motrice	» 0,17	»

3) Le suddette maggiorazioni non riguardano l'energia elettrica fornita alla Società Carbosarda, i cui prezzi continuano a essere regolati con particolare contratto;

4) I diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori vengono aumentati, sempre con decorrenza 1° luglio c.a., del 200%.

i) *La Soc. An. Elettrica «Valcamino» di Atina* (Frosinone), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre il 200% sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio 1946 al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

l) *La Ditta Bassi Angelo di Perano* (Chieti), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre il 200% sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio 1946 al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

m) *La Soc. Elettrica «Soleo» di Belvedere Marittimo* (Cosenza), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre il 200% sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio 1946 al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

(2875)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Torre del Monte (Pavia)

La zona di Torre del Monte (Pavia), della estensione di ettari 320, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50.

Confini: strada provinciale Alta Coppa, dall'abitato di Borgo Priolo all'incrocio del torrente Coppa in località osteria ponte di ferro; torrente Coppa (riva destra) dal ponte di ferro alla frazione Torchi; mulattiera sul crinale del Monte Ceresino fino all'abitato di Borgo Priolo.

Il Comitato provinciale della caccia di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 18 settembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(2870)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Medesano (Parma)

La zona di Medesano (Parma), della estensione di ettari 350 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50.

Confini:

a nord, strada comunale di Varano dei Marchesi, dal bivio di Case Gabelli fino al bivio di S. Lucia;

ad est, detta strada, dal predetto bivio fino a Vrazzano;

a sud, strada vicinale che da Vrazzano, passando a nord del cimitero di Visiano, cade nel rio dei Lanzoni;

ad ovest, rio dei Lanzoni fino alla confluenza col torrente Recchio. Da qui la strada comunale per Varano dei Marchesi, fino a Case Gabelli.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 18 settembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(2871)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Mortara, Cerretto e Nicorvo (Pavia)

La zona di Mortara, Cerretto e Nicorvo (Pavia), della estensione di ettari 314 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura della annata venatoria 1949-50.

Confini:

a nord, strada ferrata Mortara-Vercelli, dal punto di incrocio di detta strada con il torrente Agogna, al punto di incrocio con la strada comunale Nicorvo-Cerretto;

ad est, strada comunale Nicorvo-Cerretto, dal punto di incrocio di detta strada con la ferrovia Mortara-Vercelli, fino all'attraversamento sulla roggia Caccesca e proseguendo lungo il corso di questa fino all'incrocio con la comunale Cerretto-Mortara;

a sud, strada comunale Cerretto-Mortara, dal punto di incrocio di detta strada con la roggia Caccesca, fino allo sbocco della comunale Nicorvo-Cerretto, e lungo quest'ultima fino al ponte dell'Agogna;

ad ovest, torrente Agogna, dal punto di incrocio con la ferrovia Mortara-Vercelli, fino al ponte sulla strada comunale Nicorvo-Cerretto.

Il Comitato provinciale della caccia di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 14 settembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(2814)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Montorfano (Como)

La zona di ripopolamento e cattura di Montorfano (Como), della estensione di ettari 654, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 agosto 1942, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

Roma, addì 18 settembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(2873)

Scissione in due consorzi del Consorzio per la bonifica della Bassa valle del Trigno (Campobasso)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quale Capo Provvisorio dello Stato, in data 22 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1946, registro 15, foglio 93, il Consorzio per la bonifica della Bassa valle del Trigno è stato scisso in due consorzi, l'uno in sinistra del Trigno in provincia di Chieti, con sede a Vasto, e l'altro in destra del Trigno in provincia di Campobasso, con sede a Termoli.

(2820)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 95.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 Mod. *A* — Data 18 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Varese — Intestazione: Dotti Laura di Oreste — Titoli del Debito pubblico: Cons 3,5 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 161.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 Mod. *A* — Data: 2 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Varese — Intestazione. Bevilacqua Alberto fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 24 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Zamagni Luigi fu Federico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 28.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3211 — Data: 28 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Zabban Flora fu Vittorio ved. Bechis — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %. nominativi 14 — Capitale L. 26.955.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 401 — Data. 11 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Crippa Gaetano fu Zenobio — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 123 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 245 — Data: 4 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Salvi Zaira fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 5 — Rendita: L. 63.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 20 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Pesaro Ciro fu Aldo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 2 — Rendita: L 70

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 592 — Data: 19 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Martini Tomaso fu Chiaffredo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 %, nominativi 4 — Capitale: L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 — Data: 16 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Mezzanotte dott. Pio fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, al portatore 1 — Rendita: L. 25.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7880 — Data 13 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Finoconio o Finocomio Nazario fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 3 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Pandiani Maria fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data: 8 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Sorrentino Giovanni fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2374 — Data 2 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Lubiani Emilio fu Costantino — Titoli del Debito pubblico: B. T. 5 %, nominativi 2

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2621 — Data: 7 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Tetar Van Elven fu Pietro ved. Catalani — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 63 — Data: 19 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Foti Gaetano fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 3 — Rendita: L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4471 — Data: 10 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Majolo Zandrino Maria fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 3 — Rendita: L. 245.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 21 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Cizza Carlo fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2910 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2911 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2912 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2913 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2914 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Labadini Augusta fu Ausano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 9 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Conti Virgilio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 146 — Data: 27 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Baldi Angelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 7 — Capitale: L. 1600

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4946 — Data: 9 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Passalacqua Giovanni fu Elia — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 9 — Rendita: L. 2240.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4947 — Data: 9 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Passalacqua Giovanni fu Elia — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 30 — Rendita: L. 1505.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	853256	465,50	Coda Giovanni fu Giovanni Antonio, dom. a Intra, con usufrutto a favore di Besozzi *Giuseppina*, di Luigi, nubile, dom. in Laveno (Como).	Come contro, con usufrutto a favore di Besozzi *Orsola Giuseppina* di Luigi, nubile, dom. a Laveno (Como).
Id.	520887	465,50	Muller Giuseppe di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Intra, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	520888	465,50	Muller Pietro di Carlo, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	754277	168 —	Muller Elisa fu Giuseppe moglie di Marangoni Alessandro fu Carlo, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	754279	455 —	Muller Ernesto fu Giuseppe, dom. a Intra, con usufrutto a favore di Besozzi *Giuseppina* fu Luigi nubile, dom. in Laveno.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	830732	465,50	Muller Pietro fu Carlo, dom. a Intra, con usufrutto a favore di Besozzi *Giuseppina* fu Luigi, nubile. dom. a Laveno.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	853112	518 —	Muller Enrica Giuseppina fu Carlo, moglie di Armani Guido dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	594136	70 —	Caccia Luigia di Francesco ved. di *Guasconi* Giovanni, dom. a Trecate (Novara).	Caccia Luigia di Francesco ved. di *Guascone* Giovanni, dom. a Trecate (Novara).
Red. 3,50 % (1934)	336559	1.291 —	Combi Anna fu *Giuseppe Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Cappa Emilia, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Combi Anna fu *Giuseppe Antonio Giovanni*, ecc., come contro.
Id.	340926	2.380 —	Combi Anna fu *Giuseppe*, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	399326	861 —	Combi Anna fu *Giovanni Giuseppe*, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	399327	287 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Cappa Emilia di Felice ved. Combi *Giovanni Giuseppe*.	Come sopra, con usufrutto a favore di Cappa Emilia di Felice ved. Combi *Giuseppe Antonio Giovanni*.
Rend. 5 %	25310	1.455 —	Combi Anna fu *Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Cappa Emilia, ved. Combi, dom. a Terranova Monferrato (Alessandria).	Combi Anna fu *Giuseppe Antonio Giovanni*, minore, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	253957	385 —	D'Alessio *Carmine* fu Pasquale, minore, sotto la tutela di Lucarello Andrea fu Michele, dom. a Napoli.	D'Alessio *Carmen* fu Pasquale, ecc., come contro.
Id.	62012	1.050 —	Demolli *Filippo* fu Girolamo, dom. a New York.	Demolli *Ilario Filippo*, ecc., come contro.
Id.	77998	458,50	Brofferio Lorenzo Angelo di Federico, dom. in Roma, con usufrutto a favore di Gallina *Angiolina* fu Angelo, ved. di Brofferio Angelo, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a favore di Gallina *Maria Angiolina Michelina*, ecc., come contro.
Id.	171112	189 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	77999	455 —	Brofferio *Lina* di Federico, nubile, dom. in Roma, con usufrutto a favore di Gallina *Angiolina* fu Angelo, ved. di Brofferio Angelo, dom. a Torino.	Brofferio *Carlotta*, ecc., come contro, con usufrutto a favore di Gallina *Maria Angiolina Michelina*, ecc., come contro.
Id.	171113	185,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	78000	455 —	Brofferio Ida di Federico, minore, sotto la patria potestà del padre, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	171114	185,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	15904	175 —	Scudello Ilia fu Fausto moglie di Cantoni *Guido* fu Massimo, dom. a Milano, vincolata per dote.	Scudello Ilia fu Fausto moglie di Cantoni *Carlo Felice Guido*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	105316	230 —	*Maroni* Maria fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Pavesi Giovannina, dom. a Mede Lomellina (Pavia).	*Maroni Vescovi* Maria, ecc., come contro.
Id.	176060	500 —	Bossi Elvira fu Vincenzo, ved. Omodeo Salè dom. a Novara, con usufrutto a favore di *Omodeo Salè Carmela* fu *Pietro*, dom. a Mortara (Pavia).	Come contro, con usufrutto a favore di *Omodei Carmelina* fu *Annibale Pietro*, dom. a Mortara (Pavia).
Id.	123403	8.000 —	Brignardello Vincenzina fu Nicola, nubile, dom. a Cagliari, con usufrutto a favore di Beccio *Teresa* fu Vincenzo ved. di Birocchi Luigi, dom. a Cagliari.	Come contro, con usufrutto a favore di Beccio *Anna Teresa* fu Vincenzo, ecc. come contro.
Id.	178042	875 —	Gargiullo Giuseppina fu Vincenzo, moglie di Gasparri Arturo, dom. a Roma, con usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore di Brugiagrotti *Orsola* fu Nicola, ved. di Sperduti Francesco, dom. a Roma e Brugiagrotti Maria.	Come contro, con usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore di Brugiagrotti *Sabina Orsola Giulia*, ecc., come contro.
Id.	161260	637 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	319638	490 —	Gargiullo Giuseppina fu Vincenzo ved. di Gasparri Arturo, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Brugiagrotti *Orsola* fu Nicola ved. di Sperduti Francesco, dom. a Roma.	Come contro, con usufrutto a favore di Brugiagrotti *Sabina Orsola Giulia*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	290861	1.645 —	*Luciani* Itala di Pasquale, moglie di Bisignani Angelo, dom. in Ortona a Mare (Chieti), con vincolo dotale.	*Luciano* Itala di Pasquale, ecc., come contro.
Id.	443305	2.415 —	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5 %	13397	250 —	Antonini *Elisabetta* fu Giovanni, moglie di Nino Giovanni fu Giuseppe Antonio, dom. ad Ivrea (Torino).	Antonini *Maria Cristina Elisabetta*, ecc., come contro.
P. N. 4,50 %	5631	45 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	11145	225 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	399438	1.015 —	Bianco *Clorinda detta Linda* fu Marziano, demente sotto l'amministrazione provvisoria di Porco Adolfo fu Pietro, dom. a San Marzano Moasca (Alessandria).	Bianco *Florinda Clorinda Maria detta Linda* fu Marziano, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	538911	735 —	Ferrone *Emilia Vittorina* di Michele Ippolito, moglie di Prucca Andrea, con vincolo dotale.	Ferrone *Emilia Vittorina* o *Emilia Vittoria* o *Vittoria* o *Emilia Vittorina Teresa* di Michele Ippolito detto *Ippolito* moglie di Prucca Andrea, con vincolo dotale.
Id.	136392	21 —	Gianello *Speranza* fu Antonio, nubile, minore sotto la patria potestà della madre Della Valle Maria, dom. in Civiasco (Udine).	Gianello *Maria Speranza Caterina* fu Antonio ecc., come contro.
Id.	201146	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	56194	1.250 —	Radici Luigi fu Cesare, dom. a Bergamo, con usufrutto a favore di Grancini *Giovanna* fu *Ambrogio* ved. Nè, dom. ad Orio al Serio.	Come contro, con usufrutto a favore di Grancini *Maria Giovannina* fu *Giovanni Ambrogio* ved. Nè, dom. ad Orio sul Serio.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. 43 4 %	280	Capitale 10.000 —	Gaffuri Carla fu *Battista*, minore, sotto la tutela di Introzzi Pompeo di Ercole, dom. a Milano.	Gaffuri Carla fu *Giovanni Battista*, minore, ecc., come contro.
B. T. Nov. 4 % (1951) Serie A-12	127	7.500 —	Peano Giovanna fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Viara* Marianna di Giorgio, dom. in Borgo Gesso, frazione di Cuneo, con usufrutto a favore di *Viara* Marianna di Giorgio, ved. Peano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre *Viada* Marianna, ecc., come contro con usufrutto a favore di *Viada*, ecc., come contro.
Id.	128	7.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 4 % (1951) Serie A-13	83	15.000 —	Peano Giovanna fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre *Viara* Marianna di Giorgio, dom. in Borgo Gesso, frazione di Cuneo.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre *Viada* Marianna, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	38794	105 —	*Penacino* Margherita di Pietro, moglie di Maleo Luca, dom. a Castelvecchio di *Roccabarbina* (Genova).	*Pennacino* Margherita, ecc., come contro, dom. a Castelvecchio di *Roccabarbena* (Genova).
Id.	385349	35 —	Pennacino Margherita di Pietro, moglie di *Malio* Luca, dom. a Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona).	Pennacino Margherita di Pietro, moglie di *Malco* Luca, dom. a Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona).
Id.	501875	1.050 —	Beltrandi *Ines* fu Francesco, ved. Caffarel, dom. a Vibo Valentia (Catanzaro).	Beltrandi *Virginia Celeste Ines* fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2424)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 settembre 1946 - N. 196

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,15
Id. 3,50 % 1902	84,45
Id. 3 % lordo	71,50
Id. 5 % 1935	96,775
Redimibile 3,50 % 1934	79,75
Id. 5 % 1936	96,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,375
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,075
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,60
Id. 5 % convertiti 1951	97,325

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 settembre 1946 - N. 197

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9 13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,225
Id. 3,50 % 1902	84,45
Id. 3 % lordo	71,50
Id. 5 % 1935	96,675
Redimibile 3,50 % 1934	79,75
Id. 5 % 1936	96,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,225
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91 95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,50
Id. 5 % convertiti 1951	97,10

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a due borse di studio per il perfezionamento nello studio delle acque, prodotti e sottoprodotti del mare.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Ritenuta l'opportunità di incoraggiare gli studi che interessano la pesca e la piscicultura;
Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 596;
Vista la lettera in data 5 ottobre 1945, n. 130458, con la quale il Ministero del tesoro dà il proprio assenso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per il conferimento di due borse di studio, una di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari e marine in rapporto alla pesca, riservata ai laureati in scienze naturali o in scienze biologiche, ed una di perfezionamento nello studio di prodotti nel mare e sottoprodotti della pesca, riservata ai laureati in chimica.

Art. 2.

Il godimento delle borse decorrerà dal 1° dicembre 1946 ed avrà la durata di 12 mesi continuativi, che dovranno essere trascorsi dai vincitori presso il Laboratorio centrale di idrobiologia di Roma o presso istituti, stabilimenti od aziende da designarsi dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

I titolari dovranno raggiungere la destinazione ed effettuare gli eventuali cambiamenti che fossero loro prescritti, entro il termine che sarà fissato dal Ministero. L'arbitrario abbandono della residenza porterà per conseguenza la sospensione dei pagamenti delle rate ed eventualmente la sospensione della borsa su decisione inappellabile del Ministero.

Al termine del 1° semestre e alla fine dell'anno del godimento delle borse i titolari dovranno riferire al Ministero con un'apposita relazione sugli studi compiuti.

Art. 3.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 48.000 al lordo delle ritenute di legge. Esso sarà corrisposto in rate bimestrali posticipate, pagabili previa presentazione del certificato di effettiva presenza rilasciato al direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia o degli istituti, stabilimenti od aziende presso i quali, a mente del precedente art. 2, il titolare avrà trascorso tutto o parte della durata di godimento della borsa.

Sono comprese in tale somma le spese che incontreranno i vincitori per raggiungere la propria destinazione e gli eventuali cambiamenti di cui al comma 2° dell'art. 2.

Art. 4.

Le borse saranno conferite su proposta motivata di una Commissione giudicatrice nominata dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

La Commissione procederà all'esame e alla valutazione dei titoli che saranno presentati dagli aspiranti ed avrà facoltà di sottoporre i medesimi alle prove che riterrà opportune per completare il proprio giudizio su ciascuno di essi.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso per il conferimento delle borse dovranno essere stese su carta da bollo da L. 12 e pervenire al Ministero dell'agricoltura e foreste (Ufficio centrale per la pesca e per la caccia), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esse dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia superato i 30 anni di età alla data del presente decreto;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) originale o copia autentica del diploma di laurea in scienze naturali o in scienze biologiche oppure in chimica, accompagnato dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quello di laurea;

e) titoli tecnici e scientifici atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente per lo studio in cui intende perfezionarsi:

f) dichiarazione esplicita del concorrente di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente decreto, ed alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero;

g) ogni altro titolo o documento che il concorrente ritenga utile nel proprio interesse di presentare.

I certificati dovranno essere legalizzati a norma delle disposizioni in vigore. Quelli indicati alle lettere *b*) e *c*) debbono avere data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o revocare il godimento delle borse a quei titolari che, a suo giudizio, risultassero o se ne rendessero immeritevoli.

La spesa di L. 96.000 (novantaseimila) per il pagamento delle due borse di studio suddette sarà imputata per L. 56.000 sul capitolo 51 dello stato di previsione del corrente esercizio finanziario e per L. 40.000 sul capitolo corrispondente dell'esercizio finanziario 1947-1948.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 13 aprile 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2874)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafi